



notizie in sintesi

RINVIATO L'INVIO DATI DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE 2017

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 20.06.2018 ha concesso il differimento del termine, al 20.08.2018, per la comunicazione dei contratti di locazione brevi stipulati a decorrere dall'1.06.2017 da intermediari immobiliari e/o soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto locatore e inquilino. Tale rinvio è stato previsto al fine di consentire ai soggetti, tenuti all'obbligo di comunicazione, di usufruire di un congruo termine per l'effettuazione dell'adempimento.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 123723/2018 del 20.06.2018)

CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

Il Decreto attuativo dello Sviluppo economico, in merito al bonus formazione 4.0 conseguente al sostenimento delle spese di formazione del personale dipendente nell'ambito del piano nazionale impresa 4.0, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 22.06.2018. Il suddetto bonus era stato previsto dalla Legge di Bilancio 2018, in base alla quale le disposizioni applicative si sarebbero dovute adottare entro lo scorso marzo. Il credito d'imposta, per il quale sono disponibili 250 milioni è in vigore in via sperimentale per il 2018, pertanto vi sono sei mesi di tempo per effettuare investimenti, secondo quanto previsto nelle linee guida del Decreto.

(Decreto del 4 maggio 2018, Gazzetta ufficiale Serie Generale n.143 del 22.06.2018)

PROROGA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE CESSIONI DI CARBURANTE

Il Consiglio dei Ministri del 27.06.2018 ha varato un Decreto legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.06.2018 (DL. n. 79), al fine di intervenire in merito alla scadenza del primo di luglio, con riferimento all'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. Tale nuovo termine è stato fissato per il primo gennaio 2019 e non fa venir meno la possibilità, per i distributori che si sono già attrezzati tecnologicamente entro il 30.06.2018, di emettere fattura elettronica su base facoltativa o su richiesta del cliente. Per chi non intendesse gestire gli acquisti con la fattura elettronica su base facoltativa, continuerà ad utilizzare la scheda carburante, utilizzando mezzi di pagamento tracciabili quali carte di credito, carte di debito, bonifici, assegni ecc., sia ai fini della documentazione del costo ex. Art. 164 comma 1-bis del TUIR, che ai fini della detrazione dell'IVA ex. Art. 19-bis1 lett d) del DPR 633/72.

(Decreto Legge n. 79 del 28.06.2018)

CHIARIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'Agenzia delle Entrate il 3 luglio 2018 ha fornito una Circolare n. 13/E con ulteriori chiarimenti e semplificazioni in tema di fatturazione elettronica. Tra i chiarimenti forniti è stato specificato che i soggetti meramente identificati in Italia e non residenti nel territorio nazionale (non ritenuti stabili organizzazioni), non sono obbligati all'emissione della e-fattura, pertanto l'obbligo riguarda solo i soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano. Tuttavia tali soggetti possono essere destinatari di fatture elettroniche, a condizione di assicurare loro la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura, ove ne sia fatta richiesta. Con riferimento al termine di trasmissione è stato chiarito che l'e-fattura immediata va emessa contestualmente al momento di effettuazione dell'operazione. Considerate tuttavia le tempistiche e le difficoltà organizzative, non verranno applicate sanzioni, qualora il file fattura risulti inviato con un minimo

Aderente a:



di ritardo, tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta. Nel caso di scarto della fattura, viene specificato che il contribuente avrà 5 giorni di tempo per ritrasmetterla o emettere nuova fattura, dando evidenza nella stessa del collegamento con quella precedentemente scartata (ad esempio con una numerazione speciale). Viene inoltre specificato che l'obbligo di fatturazione elettronica dal primo luglio si ha solamente per carburanti da autotrazione con l'esclusione degli aeromobili, delle imbarcazioni e del carburante per trattori agricoli e forestali. Nel caso specifico degli appalti, l'obbligo riguarda solo gli appalti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, pertanto coloro che sono formalmente considerati subappaltatori ovvero subcontraenti. L'Agenzia infine conferma che il contribuente potrà conservare le fatture anche con formati diversi dall'XML (ad esempio in formato pdf, txt, jpg).

(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 02.07.2018)

STOCCAGGIO DI PRODOTTI ENERGETICI

L'Agenzia delle Dogane con la nota n. 71725 del 27.06.2018 ha esaminato il contenuto del Decreto ministeriale del 12.04.2018, con il quale è stata data attuazione alla disciplina sullo stoccaggio di prodotti energetici prevista dalla Legge di bilancio 2018. La stessa ha fornito chiarimenti in merito ai prodotti energetici interessati e alle modalità per la trasmissione dell'istanza di autorizzazione o la comunicazione all'ufficio delle dogane competente.

(Agenzia delle Dogane, Nota n. 71725 del 27.06.2018)

Brescia, 12 luglio 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it